

11 agosto 2006

**CIRCOLARE N. 11**

Alle SOCIETA' della  
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI  
LORO SEDI

**MISURE PER LA TUTELA DELL'ORDINE PUBBLICO IN OCCASIONE DELLE GARE.**

In considerazione della indubbia rilevanza che riveste la materia in oggetto, non solo ai fini dell'indispensabile opera di prevenzione e contrasto dei fenomeni di violenza, malcostume, volgarità e discriminazione razziale e territoriale all'interno degli stadi, ma anche per la prevenzione di possibili sanzioni disciplinari in capo alle Società, invitiamo queste ultime a moltiplicare gli sforzi nelle attività di prevenzione, vigilanza, educazione e informazione rivolte ai tifosi.

In particolare:

**Misure preventive contro l'esposizione negli stadi di striscioni inneggianti a forme di violenza**

- 1) **L'accesso allo stadio dei tifosi incaricati di apporre striscioni, bandiere o qualsiasi altro materiale diretto all'incitamento ed al sostegno della propria squadra deve avvenire in un arco orario fissato dalla Società, che si chiuda almeno mezz'ora prima dell'apertura dei cancelli per il pubblico.**

Le Società, nel fissare l'ampiezza del periodo di tempo concesso per le operazioni di cui sopra, terranno presenti specifiche esigenze locali connesse con le dimensioni, la capienza, la dislocazione dello stadio, l'importanza della gara o altro, nonché l'orario di inizio della partita, avendo comunque cura che l'orario fissato consenta lo svolgimento di tutte le operazioni nella massima tranquillità e sicurezza.

**Ogni Società dovrà comunicare alla Lega e alla Questura competente l'orario che intende adottare per l'inizio delle operazioni presso il proprio stadio.**

- 2) L'accesso allo stadio, per il fine di cui sopra, dovrà avvenire attraverso cancelli di ingresso predeterminati. Le Società hanno facoltà di stabilire se l'introduzione degli striscioni delle due tifoserie debba avvenire da un unico varco o da accessi

separati, facendo comunque in modo che il numero degli accessi destinati all'uopo non sia superiore a due. **Anche l'indicazione degli ingressi prescelti dovrà essere fatta pervenire alla Lega ed alla Questura.**

- 3) Tutto il materiale introdotto dovrà essere sottoposto ad accurato esame selettivo, oltre che delle Forze dell'Ordine, anche di addetti della Società ospitante.
- 4) I rappresentanti della Società ospitante, assistiti da appartenenti alle Forze dell'Ordine, dovranno effettuare le seguenti accurate verifiche all'interno stadio:
  - a) prima dell'ora fissata per l'ingresso del materiale delle tifoserie, per accertare che non vi sia già materiale introdotto clandestinamente in precedenza;
  - b) mezz'ora prima dell'inizio della gara per far rimuovere eventuale materiale non regolamentare introdotto ed esposto con manovre elusive dei controlli e della sorveglianza.

In particolare, si dovrà impedire l'ingresso negli stadi di:

- striscioni con parole, frasi, simboli, disegni o altro non volti ad incitare direttamente la propria squadra, ma ad offendere qualunque soggetto (Società, calciatori, dirigenti, arbitri, sostenitori ecc.) o comunque violenti, volgari o discriminatori;
- striscioni con parole o frasi di contenuto equivoco, non immediatamente comprensibile, che potrebbero essere modificate all'interno dello stadio in messaggi di tono offensivo mediante tagli, anagrammi o trasposizioni di parole;
- striscioni, lenzuola, panni, cartoni o pannelli in bianco che potrebbero essere successivamente scritti;
- bandiere o striscioni con simboli politici, particolarmente nei casi in cui si intuisca che verrebbero usati a scopo provocatorio nei confronti di calciatori o sostenitori avversari;
- bombolette o barattoli di vernice o altro materiale atto a scrivere su carta e stoffa.

#### **Altre misure a tutela dell'ordine pubblico e/o del regolare svolgimento delle gare**

Si ricorda che:

- **Le società sono responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico** sui propri campi di giuoco e del comportamento dei loro sostenitori anche su campi diversi dal proprio (art. 62, comma 2, NOIF).
- **È vietato introdurre ed utilizzare negli stadi materiale pirotecnico di qualsiasi genere, strumenti ed oggetti comunque idonei ad offendere, disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose o incitanti alla violenza o alla discriminazione razziale o territoriale** (art 62, comma 2bis, NOIF).
- **L'arbitro deve astenersi dal far iniziare o dal far proseguire la gara**, quando si verificano fatti o situazioni che, a suo giudizio, appaiono pregiudizievoli della incolumità propria, dei propri assistenti o dei calciatori, oppure tali da non

consentirgli di dirigere la gara stessa in piena indipendenza di giudizio, **anche a seguito del lancio di oggetti, dell'uso di materiale pirotecnico di qualsiasi genere o di strumenti ed oggetti comunque idonei ad offendere** (art. 64, comma 2, NOIF).

- **Le società rispondono per la violazione dei divieti** di cui sopra (art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva).
- Nel caso di sospensione definitiva della gara in conseguenza degli episodi di cui sopra, **gli Organi di Giustizia Sportiva adotteranno le sanzioni previste dall'articolo 12 del Codice di Giustizia Sportiva**, che prevede che la società ritenuta responsabile, anche oggettivamente, di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, sia punita con la **perdita della gara stessa con il punteggio di 0-3**, o con il punteggio eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se a questa più favorevole, fatta salva l'applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell'art.1, comma 1.
- **Le società sono altresì responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione comunque espressione di violenza o di discriminazione razziale o territoriale.** La responsabilità è esclusa se altri sostenitori hanno annullato nell'immediatezza, con condotte che siano espressione di correttezza sportiva, l'offensività dei cori e delle altre manifestazioni. La responsabilità è attenuata se la società faccia quanto in sua possibilità per rimuovere disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, o per far cessare i cori e le altre manifestazioni di violenza o di discriminazione razziale o territoriale, ovvero altri sostenitori manifestino comunque, nel corso della stessa gara, la propria dissociazione da tali condotte illecite (art.10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva).

Infine si rammenta che sono tuttora in vigore le disposizioni del Ministero dell'Interno in base alle quali ***“I signori questori dovranno impartire direttive al dirigente preposto al servizio di ordine pubblico, di assumere ogni consentita iniziativa, non escluso l'ordine di sospensione ovvero di non avvio della partita , laddove il verificarsi di incidenti gravi prima del suo inizio sia pure all'esterno o lontano dall'impianto sportivo possa far ritenere verosimile il reiterarsi degli stessi all'interno dello stadio con conseguente esposizione a rischio degli altri spettatori, degli atleti, degli addetti allo svolgimento della gara e degli appartenenti alle forze di polizia (Lettera del Ministero dell'Interno prot. 555/OP/1095/2005/CNIMS/CALCIO del 14 aprile 2005, come ripresa dal C.U. FIGC n. 206/A del 19 aprile 2005).***

Si invitano le Società a prestare la massima collaborazione alle Forze dell'Ordine nelle attività di prevenzione dei comportamenti violenti, offensivi, discriminatori o comunque potenzialmente pericolosi, anche attraverso la diffusione all'interno dello stadio, prima dell'inizio delle gare e durante l'intervallo delle stesse, di un idoneo messaggio visivo (laddove possibile) e sonoro, che richiami le presenti norme e avverta il pubblico delle sanzioni previste a carico delle società in conseguenza del compimento da parte dei sostenitori di fatti violenti, anche se commessi fuori dallo stadio (All. 1 – bozza di testo da personalizzare e completare a cura delle società).

### **Vendita biglietti ai tifosi ospiti**

Si ricorda che i biglietti dei **settori riservati agli ospiti non dovranno essere posti in vendita il giorno della partita**, così come stabilito dal Decreto Interministeriale del 6/6/2005 sui “Titoli di accesso allo Stadio”.

Le Società ospitanti sono invitate a mettere a disposizione delle Società ospiti il quantitativo di biglietti richiesto nei limiti della capienza del o dei settore/i appositamente riservato/i, almeno **cinque giorni prima** della competizione cui si riferiscono.

Le Società ospiti devono richiedere per ogni singola partita alle controparti i quantitativi di biglietti occorrenti per se stesse o per i soggetti terzi incaricati della vendita con un anticipo tale che consenta alla società ospitante di rispettare il termine di consegna.

Dalle ore 19.00 del giorno precedente lo svolgimento degli incontri è vietata la vendita o la cessione dei titoli di accesso al settore ospiti.

Le Società sono altresì invitate a comunicare ai propri tifosi, utilizzando ogni possibile canale di diffusione, i punti vendita e/o le modalità per acquistare i biglietti per le trasferte, invitandoli costantemente durante la stagione a non recarsi in trasferta senza avere preventivamente acquistato il biglietto per lo stadio.

In particolare si richiede che, in occasione di ogni partita, venga diffuso attraverso gli altoparlanti e, ove possibile, anche i display dello stadio l’annuncio destinato ai sostenitori di casa e qui riportato come allegato 2.

Cordiali saluti

IL SEGRETARIO  
(Marco Brunelli)

ALL. 1

## **BOZZA DI TESTO PER COMUNICAZIONE AI TIFOSI**

LA SOCIETÀ ..... RICORDA AI TIFOSI CHE:

**E' VIETATO INTRODURRE E/O UTILIZZARE** NEGLI STADI MATERIALE PIROTECNICO DI QUALSIASI GENERE, STRUMENTI ED OGGETTI COMUNQUE IDONEI AD OFFENDERE.

**E' VIETATO ESPORRE** ALL'INTERNO DELLO STADIO SCRITTE, DISEGNI, SIMBOLI, EMBLEMI O SIMILI, RECANTI ESPRESSIONI OSCENE, OLTRAGGIOSE, MINACCIOSE O INCITANTI ALLA VIOLENZA O ALLA DISCRIMINAZIONE RAZZIALE O TERRITORIALE.

**E' VIETATO EFFETTUARE** CORI, GRIDA E OGNI ALTRA MANIFESTAZIONE COMUNQUE ESPRESSIONE DI VIOLENZA O DI DISCRIMINAZIONE RAZZIALE O TERRITORIALE.

LA SOCIETÀ' RICORDA CHE E' ASSOLUTAMENTE VIETATO L'INGRESSO DEGLI SPETTATORI SUL TERRENO DI GIUOCO.

LO SCAVALCAMENTO DELLE BARRIERE E L'INVASIONE DI CAMPO, PRIMA, DURANTE E DOPO LA PARTITA, POSSONO COMPORTARE LA SOSPENSIONE DELLA STESSA, CON CONSEGUENTE SCONFITTA PER 0-3 ALLA SOCIETÀ' RITENUTA OGGETTIVAMENTE RESPONSABILE.

SI RICORDA AI TIFOSI CHE LA SOCIETÀ' RISPONDE PER I FATTI VIOLENTI COMMESSI IN OCCASIONE DELLA GARA DA UNO O PIÙ DEI PROPRI SOSTENITORI, ANCHE SE COMMESSI FUORI DELLO STADIO, E CHE TALE RESPONSABILITÀ PUÒ COMPORTARE ANCHE LA SQUALIFICA DEL CAMPO.

ALL. 2

SI RICORDA CHE, PER DISPOSIZIONI VIGENTI, I BIGLIETTI DEI SETTORI RISERVATI AGLI OSPITI NON POSSONO ESSERE VENDUTI IL GIORNO DELLA PARTITA.

I TIFOSI DEL/DELLA ..... CHE INTENDONO RECARSI A ..... PER LA PARTITA ..... POTRANNO ACQUISTARE I BIGLIETTI PRESSO ..... DA ..... A .....

E' ASSOLUTAMENTE SCONSIGLIATO VIAGGIARE SENZA AVERE PREVENTIVAMENTE ACQUISTATO IL BIGLIETTO DELLA PARTITA.